

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 13/02/2020

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 49/120, nel mese di marzo 2019). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.534,78.

2) L'intermediario, costituendosi, relativamente alle "commissioni di attivazione", ne rileva la natura *up front*, in quanto previste a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito; tuttavia, a titolo di liberalità, è stato riconosciuto in conteggio estintivo un abbuono pari ad € 348,62. Inoltre, in merito alle "commissioni di gestione", l'intermediario rileva che in sede di conteggio estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 122,83, calcolata sulla base dei principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).

3) L'intermediario rileva che l'art. 3 delle condizioni generali del contratto prevede che le commissioni di gestione siano rimborsate per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento che è parte integrante del contratto medesimo; il suddetto "piano" è stato sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente. Infine, con riferimento alle "commissioni di intermediazione", eccepisce la natura *up-front* e la conseguente non rimborsabilità delle stesse; deduce, inoltre, che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di



collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB.

DIRITTO

Alla luce di quanto sommariamente esposto in premessa, questo Collegio:

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri).
- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525.

Ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma T.U.B., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 cod. civ.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Ciò premesso, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>spese di istruttoria</i>				350,00	207,08		207,08
<i>commissioni attivazione</i>				1.428,00	844,90	348,62	496,28
<i>commissioni intermediario</i>				816,00	482,80		482,80
				Totale			1.186,16

7. Il risultato non corrisponde con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.534,78), perché quest'ultimo non tiene conto dell'importo detratto in conteggio estintivo a titolo di commissioni di attivazione.

8. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.186,16 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA